

Delibera n. 15086

Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTI, in particolare, l'art. 187-*septies*, comma 2, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (*legge comunitaria 2004*) e l'art. 195, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 62/2005, ai sensi dei quali è stabilito che le sanzioni amministrative previste dal menzionato decreto legislativo n. 58/1998 sono applicate dalla CONSOB secondo un procedimento sanzionatorio «*retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie*»;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994;

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, approvato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002;

VISTA la delibera n. 15085 del 21 giugno 2005, recante integrazione della delibera n. 13144 del 30 maggio 2001, istitutiva di funzioni di collaborazione con il Direttore Generale nello svolgimento dei compiti di coordinamento;

RAVVISATA la necessità di stabilire norme organizzative e procedurali intese a dare attuazione alle citate disposizioni concernenti il procedimento relativo all'applicazione di sanzioni amministrative, con particolare riguardo alla distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di istituire, ai fini dello svolgimento delle attività preliminari alle decisioni della Commissione in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, una apposita unità organizzativa;

SENTITA la relazione del Presidente e la di lui proposta, formulata ai sensi del citato art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, in ordine alla istituzione della citata unità organizzativa;

D E L I B E R A:

Art. 1

(Procedura sanzionatoria)

1. L'istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 163, comma 1, e dal Capo II del Titolo I-*bis* e dal Titolo II della Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è di competenza delle strutture operative secondo l'organizzazione interna dell'Istituto.

2. Le decisioni in ordine all'applicazione delle sanzioni sono adottate dalla Commissione.

Art. 2

(Inizio del procedimento sanzionatorio)

1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la formale contestazione degli addebiti formulata sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

2. L'inizio del procedimento sanzionatorio è disposto dal responsabile della Divisione competente per materia d'intesa con il funzionario generale incaricato delle funzioni previste dall'art. 1, lett. *a)*, della delibera n. 13144 del 30 maggio 2001, come modificata dalla delibera n. 15085 del 21 giugno 2005.

Art. 3

(Istruttoria del procedimento sanzionatorio)

1. La Divisione competente per materia, ricevute le deduzioni o scaduto il termine per la loro presentazione, trasmette all'Ufficio Sanzioni Amministrative, di cui al successivo art. 4, gli atti del procedimento con proprie valutazioni. La trasmissione avviene almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento.

2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento con particolare riguardo alle deduzioni difensive prodotte dagli interessati, formula le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza o meno della violazione contestata e alla quantificazione della eventuale sanzione da applicare.

3. La relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative è trasmessa alla Commissione, per la decisione, dall'Ufficio d'intesa con il funzionario generale incaricato delle funzioni previste dall'art. 1, lett. *c)*, della delibera n. 13144 del 30 maggio 2001, come modificata con delibera n. 15085 del 21 giugno 2005, con proposte motivate.

Art. 4

(Istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative)

1. È istituito in Roma l'Ufficio Sanzioni Amministrative, con i compiti e le funzioni indicati nel precedente art. 3.

La presente delibera ha efficacia immediata ed è pubblicata nel sito *Internet* e nel Bollettino della CONSOB.

Roma, 21 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia